

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1164

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO ANGELINI, BIRICOTTI GUERRIERI, CHIAVENTI,
FREDDA, GRILLI, IMPEGNO, PETROCELLI, RONZANI**

Riforma del Registro italiano navale

Presentata il 1° luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — È da tempo che si avverte la necessità di un riordino dei compiti e delle funzioni del Registro italiano navale (RINA). Si può affermare che le radici di questa necessità si ritrovano già nello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che, pur riordinando alcuni punti della normativa prevista dal regio decreto n. 898 del 1921, lasciava inalterati punti importanti sulla natura e il ruolo dell'ente. La questione però è esplosa con il mutare della situazione sia in rapporto ai compiti tradizionali del RINA per la classificazione delle navi e sia in relazione ai nuovi compiti che via via l'ente è venuto assumendo, con particolare riferimento alle questioni della sicurezza della nave e della vita umana in mare.

L'aumento del traffico marittimo, la dimensione e la velocità delle navi, il trasporto di merci pericolose, la navigabilità in certe zone pericolose e tratti costieri, la cospicua presenza di navi obsolete e *sub-standard*, la violazione delle norme nazionali e internazionali, hanno reso drammatica la situazione, bisognosa di adeguati e organici interventi capaci di qualificare la politica marinara dello Stato.

Ogni ritardo in questa direzione addossa grandi responsabilità al Governo e al Ministero della marina mercantile.

Il prezzo pagato in perdita di vite umane e l'elevato numero di navi affondate, incagliate o incendiate sono tali da rendere intollerabile la situazione. E non è certamente un elemento di conforto la tesi

che cerca di dimostrare che l'indice dei sinistri in mare, da parte della nostra flotta, è pressoché coincidente con quello della flotta mondiale.

A parte la contestabilità di certi dati, per certi aspetti questa tesi contiene il sinistro significato dell'ineluttabilità del fenomeno, in quanto non si fa seguire, alla gravità dei dati dei sinistri, la richiesta di provvedimenti per un reale cambiamento.

Richiesta che comporta una più aggiornata e penetrante normativa di ordine internazionale unitamente al rinnovamento dell'ente.

Ma anche rispetto a questa normativa il Governo è carente con il ritardo di anni nell'applicazione delle convenzioni internazionali e le resistenze a livello della CEE nei confronti di provvedimenti comunitari sulla sicurezza in mare.

Certo esistono delle responsabilità anche da parte del Registro italiano navale, ma prima di tutto queste sono di ordine politico; e non vale al fine di un mutamento della situazione il palleggiamento delle responsabilità.

I responsabili vanno perseguiti e puniti, ma ciò sarà tanto più possibile, quanto più si darà avvio ad una diversa politica e naturalmente ad una riforma del Registro.

Quindi si impone la riforma del Registro italiano navale, vista come la tessera di un mosaico che raffiguri un disegno di più vasta portata e che si legittima dalla viva realtà dei fatti. La stessa crescita della coscienza civile, la sensibilizzazione della opinione pubblica a seguito dei numerosi e gravi incidenti richiedono un radicale cambiamento.

È nostra convinzione che il Registro italiano navale, così com'è, non riesce più ad assolvere ai suoi compiti ed alle sue funzioni.

Il limite non sta però nella preparazione tecnica e professionale dei suoi tecnici e dei suoi dipendenti, anche se i rapidi cambiamenti nella tecnologia comportano aggiornati impegni di rinnovamento sul piano professionale. Da questo punto di osservazione si può dire che i

tecnici del Registro italiano navale godono sul piano interno ed internazionale di un notevole prestigio.

Il limite oggettivo sta nella contraddizione che si è aperta tra la normativa privatistica che ha istituzionalizzato il Registro italiano navale e la natura di fatto pubblica di un servizio di preminente interesse nazionale che opera per conto dello Stato.

La natura privatistica dell'ente di fronte all'estendersi dei suoi compiti non trova alcuna giustificazione essendo evidente che ogni attività, anche quella apparentemente tecnica, è finalizzata al comune interesse della sicurezza. Ormai il Registro italiano navale agisce per conto dello Stato e lo rappresenta in organismi anche a livello internazionale.

È di fatto un ente pubblico e la tesi che il Registro italiano navale dá sufficienti garanzie in quanto è largamente controllato dai Ministeri, i cui rappresentanti sono una cospicua parte del consiglio di amministrazione, tende a conservare lo stato di deresponsabilizzazione dell'istituto in quanto tale, che non risponde « in alcun caso e modo né sotto alcun profilo » di eventuali errori.

Dalla stessa matrice discendono altri due limiti che si manifestano nella traduzione pratica della normativa vigente.

Il primo è che, nella determinazione dei poteri, dei controlli e della certificazione, esiste una separazione ed una frantumazione tra enti che burocratizza l'attività e ne riduce l'efficienza complessiva.

Il secondo sta nella formazione degli organi dirigenti, dai quali vengono emarginate ed escluse forze sociali determinanti dell'attività marittima, mentre notevole è il peso del grande armamento e lo spostamento di potere sugli organi esecutivi di gestione del Registro italiano navale, che esautora il ruolo del consiglio di amministrazione.

In queste condizioni l'autonomia del Registro italiano navale esce fortemente condizionata con i riflessi di ordine negativo facilmente prevedibili, tanto più in una situazione di crisi dove si registra

una riduzione della consistenza della flotta e l'accrescersi dell'età media del naviglio.

L'autonomia del Registro italiano navale si scontra qui con grossi interessi e le ragioni del contrasto si manifestano, a monte, sulla natura dell'ente e su chi decide nei suoi organi dirigenti e, a valle, nel momento dell'applicazione dei regolamenti per la classificazione delle navi, per la sicurezza in mare e per ogni altra attività. A nulla servirebbe mimetizzare le ragioni del contrasto, cercando di eludere la questione dell'autonomia dell'ente, anche se la sua soluzione non è facile né semplice.

Non è un obiettivo semplice, ma occorre pure affermare che la questione da privilegiare è la sicurezza della vita in mare, con tutto ciò che ne discende in termini di coerenza per i diversi soggetti interessati. Ne deriva che l'autonomia non può essere garantita da un ente come l'attuale, la cui natura privatistica lo espone al prepotere degli interessi dei grandi gruppi armatoriali.

L'autonomia può essere, invece, garantita da un qualificato intervento dello Stato su tutta l'area politica marinara. E a tale fine va riconosciuto al Registro italiano navale un rinnovato ruolo che muti il suo carattere e la sua area di competenza, rendendolo a tutti gli effetti responsabile, autonomo e dotato di organi dirigenti adeguati alle esigenze tecniche e democratiche della società.

È su questi concetti, sin qui esposti, che abbiamo delineato una nuova disciplina per il Registro italiano navale e in questa direzione si muove la nostra proposta di legge che proponiamo alla approvazione del Parlamento.

Con l'articolo 1 del nuovo testo il Registro italiano navale si trasforma in ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e si definiscono i settori di sua esclusiva competenza. Questa configurazione del Registro italiano navale discende dal suo carattere prevalentemente aziendale ed operativo, con particolari caratteristiche di efficienza e professionalità.

Con gli articoli 2, 3, 4 e 5 si stabiliscono i compiti e le funzioni del Registro. In particolare si attribuisce all'ente il compito di intervenire nei settori di cui all'articolo 1 e si modificano gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340 del 1947. Inoltre con il secondo comma dell'articolo 4 e le lettere c) e h) dell'articolo 5 si completano i compiti dell'ente anche per la tutela della vita del personale navigante.

All'articolo 6 si precisa che il Registro italiano navale nell'assolvimento dei suoi compiti assume anche una funzione amministrativa e che a questo fine tutte le operazioni previste dal nuovo testo, che il codice della navigazione e leggi speciali attribuiscono alle capitanerie di porto, sono devolute al Registro.

Nell'articolo 8 si pone l'esigenza per il Registro italiano navale di stabilire accordi e collaborazioni con altri Paesi sia per la natura del servizio sia per il fatto che la normativa accentuerà sempre più il suo carattere internazionale.

Le responsabilità di cui all'articolo 9 si demandano al regolamento, che non potrà non tenere conto della nuova disciplina che regola l'ente. Si riconosce, altresì, il carattere di pubblici ufficiali ai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni amministrative.

Negli organi previsti dall'articolo 10 non è più previsto il comitato direttivo per impedire che nella pratica venga esautorato il consiglio di amministrazione, mentre certi compiti esecutivi vengono dall'articolo 18 assegnati al direttore generale.

Nell'articolo 11 si stabilisce, a differenza del passato, che il presidente e il vice presidente siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile, col parere vincolante del Parlamento.

Nell'articolo 12 i compiti del presidente vengono ampliati e maggiormente responsabilizzati. Si precisa, altresì, che nell'esercizio delle sue funzioni amministrative egli provvede con decreti e ordinanze.

La composizione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 13 è resa più aperta al contributo di tutte le forze che operano nell'attività marittima.

Con l'articolo 14 si prevede che la nomina del presidente venga sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Gli articoli 15 e 16 stabiliscono forme e modi di intervento del consiglio su tutti gli aspetti dell'attività dell'ente. Le sue delibere devono essere pubbliche, salvo i casi previsti.

L'articolo 17 prevede che in caso di gravi irregolarità l'ente possa essere sottoposto a gestione commissariale, in attesa che entro tre mesi si insedi il nuovo consiglio di amministrazione.

Agli articoli 19 e 20 si definiscono le norme per il funzionamento del comitato tecnico e i regolamenti di sua competenza.

Si precisa che le delibere del comitato tecnico devono essere rese esecutive con provvedimenti del presidente.

Gli articoli 21, 22 e 23 definiscono le norme per la nomina dei revisori dei conti e per il funzionamento del collegio, nonché l'anno finanziario dell'ente.

Gli articoli 24 e 25 contengono le norme per il patrimonio e le entrate dell'ente.

Si pone l'esigenza che il Ministro della marina mercantile nel suo ruolo di vigilante dell'ente presenti una relazione annuale al Parlamento per una verifica programmatica.

Gli articoli 26, 27 e 28 pongono i termini per la definizione dei regolamenti dei servizi e del personale e il sistema dei rapporti per le prestazioni che il Registro italiano navale effettua per conto dell'amministrazione statale. Si stabiliscono sei mesi per l'entrata in vigore dello statuto (il Registro italiano navale infatti è ancora senza uno statuto).

La nostra proposta di legge mira ad una normativa i cui punti essenziali traggono origine dalla necessità di dare un carattere nuovo all'ente, con precise responsabilità e con organi dirigenti aperti al contributo di nuove forze.

Un Registro italiano navale rinnovato, autonomo, è una necessità per il Paese, ma è anche il riconoscimento di un debito contratto con chi sul mare ha sacrificato tutto e verso i marittimi che per questo rinnovamento si sono sempre distinti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Registro italiano navale (RINA), di seguito denominato « Registro », è ente pubblico economico dotato di personalità giuridica.

2. Il Registro opera nei settori della classificazione delle navi, della sicurezza della vita in mare, della tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento.

3. Il Registro ha sede in Roma; la direzione generale è ubicata in Genova.

ART. 2.

1. Il Registro provvede alla classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti destinati alla navigazione marittima interna ed alle altre operazioni e funzioni indicate negli articoli seguenti.

ART. 3.

1. Devono essere classificate dal Registro, a norma dell'articolo 2, le navi mercantili nazionali:

a) destinate al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuate quelle aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate destinate al trasporto passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi, determinati dal Ministero della marina mercantile);

b) destinate al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna;

c) destinate a servizi sovvenzionati di navigazione marittima;

d) destinate ad un qualsiasi servizio di linea, anche se non riguardante il trasporto di passeggeri;

e) destinate al servizio di salvataggio e al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa;

f) classificate, o che si vogliono classificare presso istituti stranieri;

g) destinate a viaggi oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez.

2. La classificazione è obbligatoria, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge dalla legge 5 gennaio 1939, n. 245, e successive modificazioni, e da altre leggi speciali.

3. La classificazione è obbligatoria anche per le navi straniere che intendano esercitare in Italia i servizi indicati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, quando non vi siano abilitate in applicazione degli accordi con gli Stati di cui portano la bandiera.

4. Le navi straniere possono chiedere la classificazione nello Stato anche se siano state classificate all'estero.

5. La classificazione nello Stato non è obbligatoria per le navi onorarie della marina militare direttamente gestite da essa o date in gestione a compagnie di navigazione.

ART. 4.

1. Per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione marittima interna il Registro provvede anche alle operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

2. Con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali, il Registro provvede altresì alle operazioni attinenti all'accertamento delle condizioni di sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, dei requi-

siti di idoneità delle navi adibite al trasporto di merci pericolose, e alla tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento.

ART. 5.

1. Il Registro, oltre alla visita e alla classificazione delle navi e dei galleggianti di qualunque bandiera, ha il compito di eseguire:

a) l'esame, agli effetti della classificazione predetta, di piani di nuove costruzioni, di trasformazioni o di grandi riparazioni di impianti e di sistemazioni varie di bordo;

b) il collaudo di materiali, oggetti ed apparecchi che siano destinati alla costruzione, allestimento ed armamento di navi o galleggianti aspiranti alla classificazione presso il Registro o che si trovino a bordo di navi o galleggianti già classificati presso di esso;

c) la sorveglianza sulla costruzione, sull'allestimento, sulle trasformazioni e grandi riparazioni delle navi, dei galleggianti, degli impianti e sulle sistemazioni varie di bordo, di cui alle lettere a) e b);

d) le visite di prima classificazione di navi e galleggianti costruiti senza la sorveglianza del Registro;

e) le visite periodiche ed occasionali alle navi e galleggianti classificati presso il Registro, per la conservazione della classe;

f) le operazioni attinenti alle funzioni di perito tecnico e di collaudatore per quanto concerne le industrie navali o connesse all'attività navale e, previa comunicazione al Ministero della marina mercantile, il collaudo di altri impianti industriali;

g) gli accertamenti per il rispetto delle norme concernenti l'abitabilità e l'igiene degli alloggi del personale navigante e delle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza degli impianti;

h) i progetti di ricerca per il miglioramento delle attrezzature di salvataggio su ogni tipo di nave.

ART. 6.

1. Il Registro nell'espletamento dei compiti di cui alla presente legge assolve ad una funzione amministrativa, quale organismo tecnico preposto all'esercizio di attività di interesse nazionale.

2. Tutte le operazioni di ispezione, visita e collaudo, nonché le dichiarazioni, le annotazioni, i provvedimenti di accertamento e di certificazione relativi alle attività di cui gli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, che il codice della navigazione e leggi speciali attribuiscono alle capitanerie di porto, sono devoluti al Registro.

ART. 7.

1. Di ogni operazione attinente alla classificazione obbligatoria di cui all'articolo 3, come di quelle di cui agli articoli 4 e 5, è redatto verbale in almeno tre originali: uno per l'archivio del Registro, uno per l'ufficio di iscrizione della nave e della costruzione ovvero, quanto ai galleggianti, per il Ministero della marina mercantile, il terzo per l'armatore o per il costruttore ed un altro, se richiesto, per il cantiere.

2. Chiunque può richiedere al Registro, ovvero all'altro ufficio depositario, copia autentica degli atti di cui al comma 1.

ART. 8.

1. Il Registro, nell'organizzazione delle sue attività, provvede a:

a) stabilire accordi per scambi e prestazioni con istituti di classificazione stranieri;

b) stabilire accordi con Governi stranieri per il riconoscimento delle operazioni effettuate e delle funzioni esplicate;

c) costituire all'estero comitati di classificazione e intervenire nella loro costituzione.

2. Previa autorizzazione da parte dei rispettivi Governi stranieri, il Registro determina, assegna o applica le marche di bordo libero internazionali a navi di bandiera estera.

ART. 9.

1. Tutte le operazioni contemplate dagli articoli 3, 4, 5 e 7 sono espletate da ispettori tecnici, che nello svolgimento di tale attività rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

2. Tutti i rapporti che conseguono alle operazioni di cui al comma 1 devono essere redatti dagli ispettori secondo le forme prescritte dal regolamento e devono essere comunicati al comitato tecnico.

3. Le visite di classificazione, accertamento e collaudo non esonerano il progettista, il direttore dei lavori, il proprietario o l'armatore dalla responsabilità loro imputabile.

4. Il regolamento provvede, inoltre, a definire le specifiche responsabilità da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, nonché a disciplinare gli obblighi derivanti dai doveri di ufficio in conformità con le funzioni e la struttura organizzativa che l'ente assumerà ai sensi della presente legge.

5. Nell'esercizio delle funzioni amministrative i dipendenti del Registro sono pubblici ufficiali.

ART. 10.

1. Gli organi del Registro sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;

- d) il comitato tecnico;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 11.

1. Il presidente ed il vice presidente del Registro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

ART. 12.

1. Il presidente del Registro:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente e lo amministra con il concorso del consiglio di amministrazione;

b) convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e può convocare e presiedere quelle del comitato tecnico;

c) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella riunione immediatamente successiva;

d) convoca in seduta congiunta il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico, almeno due volte l'anno, allo scopo di determinare i programmi di intervento e di gestione e in tutti i casi previsti dal regolamento;

e) entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento è tenuto, altresì, a comunicare al Ministro della marina mercantile le informazioni sull'organizzazione, sull'attività e sulla situazione dell'ente; è inoltre obbligato a fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ed a consentire presso gli uffici le ispezioni eventualmente disposte.

2. Il presidente, nell'esercizio delle funzioni amministrative, provvede con decreti e ordinanze.

ART. 13.

1. Il consiglio di amministrazione del Registro è composto dai seguenti membri:

a) il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

b) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile: uno per i servizi della sicurezza della navigazione marittima e uno dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto;

c) un esperto nominato dal Ministro della difesa, appartenente alla Marina militare;

d) un esperto nominato dal Ministro dei trasporti;

e) un rappresentante dell'industria chimica designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) un rappresentante dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) due rappresentanti degli armatori nominati dalla Confederazione italiana armatori;

h) un rappresentante delle assicurazioni marittime nominato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici;

i) tre rappresentanti degli utenti dei trasporti marittimi nominati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, Venezia e Napoli;

l) tre rappresentanti nominati uno dall'Associazione italiana dell'armamento di linea (Federlinea), uno dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca) ed uno dalla Federazione nazionale degli armatori, già Navalpiccolo;

m) un rappresentante degli enti portuali nominato dalla relativa Associazione nazionale;

n) due rappresentanti del Collegio nazionale patentati di lungo corso;

o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative;

p) un rappresentante dei lavoratori portuali nominato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

2. Il direttore generale del Registro assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo.

ART. 14.

1. Della proposta per la designazione del presidente del Registro è data comunicazione al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

ART. 15.

1. Il presidente del Registro è anche presidente del consiglio di amministrazione.

2. I membri indicati alle lettere g), h), i), l), m), n), o) e p) del comma 1 dell'articolo 13 durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

3. La nomina in rappresentanza di una categoria è incompatibile con l'iscrizione ad altri ordini e categorie professionali ovvero con l'esercizio di attività attinenti ad altre categorie professionali.

4. I membri del consiglio di amministrazione nominati nel corso del quadriennio per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie rimangono in carica fino al compimento del quadriennio.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il presidente ritenga di convocarlo.

6. Il consiglio di amministrazione deve altresì essere convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

9. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

10. Il presidente può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione siano, di volta in volta, aggregati, con voto consultivo, esperti, di particolare competenza, per l'esame di determinate questioni.

ART. 16.

1. Il consiglio di amministrazione del Registro delibera su tutti gli affari concernenti l'ente e in particolare:

a) approva i regolamenti tecnici e le relative modificazioni;

b) approva il regolamento dei servizi e il regolamento del personale e le relative modificazioni;

c) approva le tariffe e le relative modificazioni, salvo il disposto dell'articolo 27 per quanto concerne le prestazioni effettuate per conto dell'amministrazione statale;

d) approva gli accordi con i Governi e con gli istituti di classificazione stranieri;

e) stabilisce i criteri di massima per le pubblicazioni dell'ente;

f) approva il bilancio annuale preventivo e il conto consuntivo;

g) provvede alla nomina, in seguito a concorso, del direttore generale, su proposta di una commissione giudicatrice nominata dal Ministro della marina mercantile

e composta da membri che rispecchino le competenze tecniche dell'ente; a far parte della commissione giudicatrice designano un loro esperto anche le organizzazioni sindacali della gente del mare più rappresentative.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere rese pubbliche, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o a terzi, a cura del direttore generale, su appositi albi da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche per un periodo non inferiore a quindici giorni.

ART. 17.

1. Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e del regolamento o per gravi irregolarità di gestione, il Ministro della marina mercantile dispone, con proprio decreto, lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, l'amministrazione dell'ente è affidata ad un commissario fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, che dovrà essere ricostituito entro tre mesi.

ART. 18.

1. Il direttore generale del Registro dirige gli affari aziendali e sovrintende al buon andamento dei servizi. In particolare:

a) nomina e revoca i funzionari e gli impiegati, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento del personale;

b) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte che ritiene utili all'attività dell'ente;

c) istruisce tutte le pratiche che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle decisioni adottate;

d) ha facoltà di firmare per conto dell'ente in seguito a delega da parte del presidente.

ART. 19.

1. Il comitato tecnico del Registro è composto dal direttore generale e da dieci membri scelti, tra persone particolarmente esperte in materia tecnico-navale, nel seguente modo:

a) due nominati dal Ministro della marina mercantile;

b) uno nominato dal Ministro dei trasporti;

c) un esperto di costruzioni navali e meccaniche nominato dal Ministro della difesa;

d) il direttore generale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

e) un esperto in materia di costruzioni e riparazioni navali nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione, dei quali uno in possesso della patente di capitano superiore di lungo corso, uno di quella di capitano superiore di macchina e due scelti fra docenti universitari e cultori di chiara fama in discipline navalmeccaniche.

2. Il comitato tecnico elegge tra i suoi membri il proprio presidente.

3. Il comitato tecnico è convocato dal proprio presidente, quando egli lo ritenga opportuno o quando lo richieda il presidente del Registro, che può, se lo crede, intervenire alle riunioni e presiederle.

4. Per il funzionamento del comitato tecnico si applicano le norme di cui all'articolo 15.

5. Alle riunioni partecipano altresì funzionari del Registro, i quali assumono le funzioni di relatori sulle normative sottoposte all'esame del comitato tecnico.

6. Il comitato tecnico è articolato in sezioni di lavoro in base ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, e agli altri compiti indicati dalla presente legge.

7. Le delibere adottate dal comitato tecnico sono atti amministrativi a contenuto tecnico e sono rese esecutive con provvedimenti del presidente.

ART. 20.

1. I regolamenti tecnici sono periodicamente revisionati e modificati per poterli allineare agli sviluppi delle costruzioni navali.

2. I regolamenti costituiscono il modello base secondo cui si determina l'accoglimento della proposta relativa alla classificazione.

3. I regolamenti adottati dal comitato tecnico, se apportano modificazioni di ordine generale a regolamenti ministeriali, per diventare esecutivi devono essere approvati con decreto dei Ministri di volta in volta interessati.

ART. 21.

1. Il collegio dei revisori dei conti del Registro è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica quattro anni.

2. I suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il collegio dei revisori nomina nel suo seno il presidente.

ART. 22.

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile e finanziario sulla gestione dell'ente.

2. I revisori possono in ogni tempo, sia collettivamente sia singolarmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifiche di cassa e chiedere informazioni al direttore generale.

3. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere comunicati al collegio dei revisori in tempo utile prima delle riunioni nelle quali i documenti stessi dovranno essere sottoposti al consiglio di amministrazione.

5. Esaminati i documenti di cui al comma 4, il collegio li trasmette al presidente insieme ad una relazione illustrativa.

ART. 23.

1. L'anno finanziario dell'ente decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 24.

1. Il patrimonio del Registro è costituito da beni mobili e immobili di sua proprietà.

2. Le entrate del Registro sono costituite:

a) dai movimenti patrimoniali;

b) dai proventi derivanti dall'attività dell'ente;

c) da eventuali altri proventi.

ART. 25.

1. Il Registro è sottoposto alla vigilanza del Ministro della marina mercantile.

2. Per la finalità di cui al comma 1, il Ministro della marina mercantile, può disporre ispezioni e controlli tecnici ed amministrativi ed adottare i provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare il corretto funzionamento amministrativo e il conseguimento delle finalità dell'ente.

3. Il Ministro della marina mercantile, al termine di ogni esercizio finanziario, presenta una relazione al Parlamento sulle funzioni svolte dal Registro e sull'attività di vigilanza a lui attribuita dalla presente legge.

4. La relazione di cui al comma 3 deve contenere altresì un esame delle condizioni dell'industria cantieristica e armatoriale per verificare i reali processi di avanzamento di tali industrie rispetto alle nuove tecnologie e alle normative interne ed internazionali che il Registro deve far osservare.

ART. 26.

1. Fino all'insediamento degli organi ordinari del Registro, che devono essere costituiti, in conformità alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, continuano ad esercitare le proprie funzioni gli attuali organismi dell'ente.

2. In caso di mancata designazione da parte delle categorie interessate dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati, con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta del consiglio di amministrazione:

a) il regolamento dei servizi che determina:

1) l'organizzazione dei servizi centrali e periferici dell'ente;

2) il funzionamento dei servizi stessi;

b) il regolamento del personale che determina:

1) le norme di assunzione, la dotazione organica e lo stato giuridico di tutto il personale, compresi i direttori centrali e periferici, necessario per il funzionamento dell'ente;

2) il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e il trattamento di previdenza del predetto personale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono elaborati dal consiglio di amministrazione.

ART. 27.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, è determinato il sistema di retribuzione delle prestazioni effettuate dal Registro per conto dell'amministrazione statale e sono fissate le relative tariffe.

ART. 28.

1. Lo statuto del Registro, deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

1. Nulla è innovato in merito a istituti di classificazione stranieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la loro attività in Italia.